

PROGETTO:

**C.I. 15475 SOSTITUZIONE DEGLI
ASCENSORI CENTRALI A SERVIZIO DEL
CENTRO CULTURALE CANDIANI**

sito in P.le Luigi Candiani n. 7
30174 Venezia Mestre (VE)

OGGETTO:

SCHEMA DI CONTRATTO

COMMITTENTE:



settore:
**"Viabilità di Quartiere e
Locale Terraferma, Energia e Impianti"**
dirigente e RUP ing. Francesco Dittadi

SCALA:

FASE: **PROGETTO ESECUTIVO**
comprensivo del PFTE

CODICE PROGETTO: **2505**

CODICE ELABORATO: **250503FE0000SCO**

SCO

TAVOLA n.

00	prima emissione	14/11/25	ADP	ADP	ADP
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

**C.I. 15475 "SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI
CENTRALI A SERVIZIO DEL CENTRO CULTURALE
CANDIANI"/CIG: _____**

10

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE

LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON

15 COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E DOMICILIO
FISCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:** che

agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del

20 raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),

_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di

imprese con mandato di rappresentanza in data ____ n. ____ di

Repertorio ____ e n. ____ di Raccolta del dott. _____, Notaio in _____, iscritto

presso il Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ il ____ al

25 n. ____ Serie ____;], che agisce quale impresa appaltatrice in forma

singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore».

b) _____ nato a _____ il _____

_____ - C.F.: _____, che dichiara

30 di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
35 «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 - che con determinazione dirigenziale a contrattare n. _____ del
_____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi
all'intervento sopra indicato, per un importo dei lavori da appaltare di €
_____, oneri fiscali esclusi, oggetto dell'offerta secondo il criterio
di aggiudicazione-_____ ed € _____ quali
45 oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non
oggetto dell'offerta, stabilendo di procedere alla selezione dell'operatore
economico con *procedura negoziata da stipulare a misura, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. [laddove
si verta nelle ipotesi di cui all'art. 41, commi 5 o 5 bis d.lgs. n. 36/2023,*
50 *indicare gli atti con cui sono stati approvati i diversi livelli di progettazione
ivi disciplinati];*

- che a seguito di invito a procedura negoziata con selezione di almeno n.
cinque operatori economici ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c) d.lgs. n.

36/2023 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. del

55 i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico succitato per un
importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali
esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori,
a €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali costi per la
manodopera non soggetti a ribasso e a €.....= (diconsi euro
60/..) (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza
non soggetti a ribasso, come di seguito specificato, in seguito all'offerta
di ribasso pari al%, sul prezzo a base di negoziazione;
- che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, è stata effettuata
65 da parte del RUP la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i
contenuti del capitolato d'appalto, come da attestazione PG___ del___.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

70 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.
2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva
75 alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto e Capitolato speciale

d'appalto.

80 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
85 rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna
efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e
invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

90 a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la
combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e
i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal
95 ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

100 3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, sono parte
integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale
le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale

quanto previsto all'articolo 2, comma 2, né lo costituiscono i prezzi

105 unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale
quanto previsto al precedente comma 2.

4. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di
gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e

l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di

110 conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza

ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto

direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trovano

applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 e il decreto ministeriale

7 marzo 2018, n. 49 per le parti ancora vigenti.

115

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro
_____/____) di cui:

a) € _____ = (diconsi Euro _____/____) per lavori veri e

120 propri a misura;

b) € _____ = (diconsi Euro _____/____) quali oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € _____ = (diconsi Euro _____/____) quali costi della
manodopera;

125 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,

desunti:

130 - dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025),

- dall'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore,

135 costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo di cui al Capitolato Speciale d'Appalto

140 **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore_____

145 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
150 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori

....., come meglio identificati nella documentazione agli atti.

- 155 4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

160 Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla
presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 3 comma 1
dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023.

OPPURE

- 165 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui
si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
[oppure] comma 9 **[nel caso di "eventi oggettivamente**
imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone,
170 **animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio**
storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
175 **dell'Unione europea"]** del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
..... (...lettere...) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale definitivo di consegna dei lavori **[oppure]** dalla data del verbale

di consegna dei lavori in via d'urgenza, ove quest'ultimo non abbia natura
180 parziale.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto dall'rt. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi pnc/pnrr in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
185 assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
195 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].*

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari a 1,5 per mille **dell'importo contrattuale**
205 corrispondente ad € _____=.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti

dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

210 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai
215 lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei
220 ritardi.

6. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:* Una penale di eguale importo sarà applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi
225 la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

230 **7.** Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione pari allo 0,01

per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle
235 somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori
240 impiegati nell'esecuzione.

Il premio è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 2,00 %
245 dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
250 disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei
255 contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può
260 diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

265 4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
270 sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione
275 degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in
280 forza del capitolato generale approvato con d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

285 c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

290 e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

295 h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

300 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
305 specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

310 dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i

315 componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti

tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni

320 categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo

stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno

2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

325 7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nelle modalità e nei termini dettagliati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

330 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro eseguito.

Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della

relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro stesso.

335 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 340 36/2023 s.m.i. e l'art._____ del Capitolato speciale d'appalto.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'art. 60, comma 3 del Codice dei Contratti.

3. Le clausole di revisione dei prezzi saranno applicate nei termini 345 specificati dall'allegato II.2-bis al d. lgs. 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 350 all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

355 2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

360 1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del
prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale
anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
del medesimo Decreto.

365 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle
condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale
d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6, del
Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

370 3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali
penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e
375 salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima.

4. In deroga al comma 2:

380 a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi
sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale

medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per

385 cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito

390 eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

395 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una
garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice dei
contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati
per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi
dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

400 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla
Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti)

405 dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli
stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni,
435 dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento
440 UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice
445 comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
450 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini *stabiliti previsti nel*
455 *capitolato speciale d'appalto*, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125

del Codice ed agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

460 2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

465 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
470 assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
475 risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
480 dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione

485 appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec

ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

490 tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

495 personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

500 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

505 ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della

fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs. n.

81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n.

560 81 del 2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del

565 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come al punto a) e/o b)] e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del d.lgs. n.

570 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che

575 mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
580 subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del

d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in caso di**

585 **soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica III o superiore:** *L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]*

590 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di**

Legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della
595 Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso in data _____, con nota _____.

[OVVERO, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia iscritto alla c.d. white-list:

600 *1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di _____ dalla data del _____.]*

[OVVERO, nell'ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia in sostituzione dell'iscrizione alla white-list, in quanto l'impresa risulta richiedente l'iscrizione ma non ancora iscritta, oppure nell'ipotesi in cui sia necessaria
610 **l'acquisizione dell'informazione antimafia in quanto l'importo di**

contratto è superiore alla soglia euro-unitaria, in entrambi i casi solo qualora il contratto sia stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione antimafia sostitutiva:

1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.]

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto

o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti
645 dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco
650 delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato
655 nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in formato elettronico,
660 contenente l'elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a
665 disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109
670 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel

portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all'appaltatore.

7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei

dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.

705 11. L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai
710 fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

12. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e
715 comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
720 l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

13. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
725 appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
730 contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque

titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
735 stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi
740 dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della
stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di
745 cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
750 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla
stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in
particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato
755 stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o
l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
760 possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,

sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto **[OPPURE]** dalle norme di legge in vigore.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).

2 *ter*. Tutte le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una

più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose)

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____, agenzia/filiale di
815 _____, per l'importo di € _____ = (diconsi Euro _____/____), pari al 5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
820 contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
825 d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che
830 essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
835 certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a

seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società
_____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ =
(diconsi Euro _____/_____).

840 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità
civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata,
con polizza numero _____ in data _____ e avente decorrenza dalle
ore _____ del _____ e scadenza, a seguito dell'ultimo rinnovo,
_____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per
845 un massimale di € _____ = (diconsi Euro _____/_____).

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e
valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

850 1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da ultimo modificato dal d.P.R. n.
855 81/2023 e quelli previsti dal Codice di comportamento interno, da ultimo
modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile
2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del codice
860 di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena
conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o

illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

890 3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

895 **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

900 - il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;

- il capitolato speciale d'appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del

- **[Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese: l'atto di**

905 *raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di rappresentanza sottoscritto in data _____ n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta, redatto dal Notaio _____ iscritto al Collegio Notarile del Distretto di _____, registrato a _____ in data _____ al n. _____;].*

910 - la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-bis;

- l'offerta tecnica;

- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;

- l'elenco prezzi unitari;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del
915 presente contratto;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli
ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- 920 - il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento
fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
925 tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
930 del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa, viene
935 sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

940 _____

(firmato digitalmente)

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

945 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra
_____, quale legale rappresentante della società _____,
dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,
12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

950 _____

(firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
955 documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del
d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*